



# APPUNTI PER GENITORI



n. 10

*Dott.ssa Beatrice Rizzetto*

**IL FUTURO DEI FIGLI DISABILI: PROGETTARE  
IL "DOPO DI NOI" "DURANTE NOI"**

## Il futuro dei figli disabili: Progettare il “Dopo di noi” “Durante noi”

(Dott.ssa Beatrice Rizzetto, Assistente Sociale)

### Premessa

Grazie al miglioramento delle condizioni di salute e al conseguente allungamento della vita, le persone con disabilità vivono non solo l'età adulta, ma anche il delicato momento della terza età e sopravvivono sempre più ai propri genitori o questi, divenuti anziani, sono a loro volta bisognosi, accanto ai figli, di cure e di assistenza.

I genitori di un figlio con disabilità, hanno la piena consapevolezza che dovranno prendersi cura di lui per tutta la vita.

Molti sono gli interrogativi che scorrono nella mente dei genitori: **chi si prenderà cura di mio figlio quando io non ci sarò più o non potrò più assisterlo? I fratelli, le sorelle e/o i familiari potranno farsene carico?**

Le famiglie con persone con disabilità, infatti, nell'arco della crescita e dello sviluppo della persona cara sono chiamate ad affrontare e risolvere diversi problemi. Oltre i piccoli e grandi sacrifici quotidiani, vi sono fasi di svolta della vita della persona con disabilità che determinano la ricerca di nuovi sistemi di equilibrio affettivo, sociale e giuridico.

Uno dei momenti di svolta più delicati per i familiari e per la persona con disabilità è appunto il “**dopo di noi**”.



I piccoli e grandi sacrifici quotidiani e le varie fasi di svolta vengono vissute dalla famiglia nel loro divenire, affrontate personalmente e con tempestività. Il momento del “dopo di noi”, invece, è spesso temuto, pensato e, a volte allontanato per la consapevolezza che avverrà proprio quando non potrà essere vissuto ed affrontato personalmente, ma dovrà essere immaginato, organizzato, previsto e “disciplinato” per tempo senza poter avere riscontro della correttezza di quanto pensato e deciso.

Il tema del “dopo di noi” è un argomento complesso che coinvolge molte questioni: familiari, sociali, residenziali, economiche e giuridiche.

Per le famiglie è importante avere un punto di ascolto, essere orientate e trovare risposte alle loro domande.

Il “dopo di noi” necessita di essere preparato dai servizi insieme alle famiglie, co-progettando percorsi di cura, di riabilitazione, di presa in carico globale in vista di una nuova organizzazione futura.



## LA PROTEZIONE GIURIDICA

Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa (o si presume diventi) capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi sia personali che patrimoniali.

Tuttavia può accadere che un individuo, nonostante il raggiungimento della maggiore età, **non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale**, a causa di una patologia presente fin dalla nascita o di un'infermità totale o parziale sopraggiunta durante il corso della vita.

La scelta compiuta da molti genitori di continuare ad esercitare i loro compiti di tutela e rappresentanza a favore del figlio con disabilità intellettiva, anche quando è diventato maggiorenne, è una scelta **priva di efficacia giuridica**.

I genitori compiono atti in nome e per conto del figlio, senza però averne la veste giuridica

La situazione di fragilità della persona necessita dunque di una tutela che può essere attuata attraverso tre misure di protezione giuridica, che a loro volta hanno diversi effetti sulla capacità di agire:

**1. Interdizione (art.414 e seg. c.c.)** “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. L’istituto dell’interdizione è imperniato, più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio. All’interdetto viene nominato un tutore.

Il tutore ha cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

**2. Inabilitazione (art. 415 e seg. c.c.):** ammessa nelle condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possono essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare. In questi casi il Giudice nomina un curatore che ha il compito di assistere l’inabilitato negli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione.

### **3. Amministrazione di sostegno (Legge 6/2004):**

Il Giudice Tutelare “affianca” una persona, c.d. amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.

L’amministratore di sostegno compie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.



## L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Legge n.6 del 09 gennaio 2004 offre alle famiglie delle persone disabili una forma alternativa di tutela del proprio congiunto. E' una misura nuova rispetto a quelle tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione, finalizzate a limitare la capacità di agire delle persone disabili, soprattutto quelle inferme di mente.

E' innovativa perché:

- permette di dare sostegno alla persona nelle sue aree di disabilità riconoscendole nello stesso tempo le sue capacità residue;
- è flessibile e revedibile: tiene conto delle necessità individuali di ogni soggetto disabile e può essere modificata a seconda del decorso della patologia.

Compito dell'amministratore di sostegno è di assumersi la responsabilità di gestire e di tutelare quegli ambiti della vita del disabile dove le competenze dello stesso risultano insufficienti per permettergli di farlo in modo autonomo.

Si tratta quindi di una tutela **personalizzata** perché costruita in base agli specifici bisogni, aspirazioni e richieste dalla persona.

L'art.1 evidenzia la finalità della Legge ***“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”***.

In sintesi questo istituto prevede **una tutela complessiva della persona, che va oltre gli aspetti finanziari o patrimoniali, allo scopo di migliorare la sua qualità di vita preservandone l'autonomia.**

## Chi è il beneficiario

All'art. 404 c.c. si legge *“la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

Pertanto, la legge stabilisce beneficiario la persona maggiorenne (o minorenni non emancipata nell'ultimo anno della minore età) a favore della quale può essere nominato un Amministratore di sostegno.

## Chi può presentare la domanda di nomina (art. 406 c.c.)

Possono presentare la domanda:

- il beneficiario anche se interdetto o inabilitato;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini);
- gli affini entro il secondo (suocere/i, cognate/i);
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.



## Chi può essere nominato amministratore di sostegno

La scelta dell'Amministratore di Sostegno deve innanzitutto **salvaguardare la cura e gli interessi del beneficiario** (art. 408 c.c.).

Nell'individuare tale figura il Giudice Tutelare preferisce, quando possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre;
- Il figlio, il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- altra persona idonea o legali rappresentanti di fondazioni e associazioni.

L'Amministratore di Sostegno può essere scelto dallo stesso interessato in previsione di una sua eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Anche il genitore può designare un futuro amministratore per il figlio, per mezzo di testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 411 c.c.).

**Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.**





## Il procedimento

La richiesta di avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di Sostegno, in forma di **ricorso**, deve essere indirizzata all'Ufficio del **Giudice Tutelare** del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

### Il ricorso

Il ricorso deve contenere alcuni dati essenziali (art. 407 c.c.):

- generalità del richiedente;
- generalità del beneficiario;
- dimora abituale del beneficiario;
- ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- nominativo e domicilio se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle, di coloro che convivono con il beneficiario.



Il ricorso deve contenere tutte le informazioni utili a fornire al Giudice un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, al fine di porne in evidenza le esigenze e delineare il profilo dell'Amministratore di sostegno.

Nello specifico le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica (certificazioni medico/sanitarie), le sue capacità, la sua situazione familiare, economica e patrimoniale qualora l'amministratore di sostegno dovrà gestirla (documentazione relativa alle entrate, es. pensioni, rette di ricovero, ecc.), la sua situazione rispetto ai servizi sanitari e sociali (es. relazioni delle strutture dove il beneficiario è ricoverato o che frequenta, relazione da parte dei servizi sociali comunali inerente interventi/servizi attivati in suo favore).

## L'udienza

Il Giudice Tutelare esaminato il ricorso svolge un colloquio con la persona interessata e assunte le informazioni necessarie, decide ed emette un decreto immediatamente esecutivo.



## Il decreto di nomina

Il Giudice Tutelare emette il decreto di nomina entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Il decreto di nomina contiene alcune precise indicazioni:

- le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- la durata dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell'interessato;
- i limiti delle spese che può fare l'amministratore utilizzando le somme a disposizione del beneficiario;
- dispone l'inventario del patrimonio;
- la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice sull'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

## I compiti dell'amministratore di sostegno

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tenere **sempre** in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario; deve relazionarsi costantemente con lui e deve tempestivamente **informarlo circa gli atti da compiere** (art. 410 c.c.).

I suoi compiti sono indicati in modo dettagliato dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina.

Nello specifico gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere si dividono in:

- **Atti di assistenza necessaria:** Atti che l'amministratore deve compiere **insieme** al beneficiario.
- **Atti di rappresentanza esclusiva:** Atti che l'amministratore ha il potere di compiere **in nome e per conto** del beneficiario.

A loro volta questi atti possono essere suddivisi in:

- **Atti di gestione ordinaria:** tutto ciò che serve normalmente alla vita quotidiana (vitto, spese per la vita quotidiana, vestiario, frequenza a strutture diurne o residenziali ecc.)
- **Atti di gestione straordinaria:** sono atti di gestione straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; acquisto di beni come camera da letto, abbattimento barriere architettoniche; vendita di beni mobili o immobili, ecc).

Tali atti sono soggetti ad **autorizzazione preventiva** attraverso la presentazione, da parte dell'amministratore di sostegno di istanza al Giudice Tutelare.

## Durata della carica

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

- **temporaneo**, con il cessare della causa per la quale era stato richiesto;
- **indeterminato**

L'amministratore se persona terza estranea al nucleo familiare, non è tenuto a svolgere il suo incarico oltre 10 anni.

Se si tratta invece di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente l'incarico, salvo gravi motivi è a tempo indeterminato.

## Compenso

L'attività dell'amministratore di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e **gratuito**.

Tuttavia il Giudice Tutelare può assegnargli "un'equa indennità", se giustificata dalla complessità della situazione da amministrare e dall'entità del patrimonio del beneficiario, che si aggiunge al rimborso delle eventuali spese sostenute nello svolgimento dei suoi compiti (art. 379 c.c.).



## IL TRUST: una tutela per il dopo di noi

Il trust è un istituto di origine anglosassone, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 9 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore l'1 gennaio 1992), in recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Il Trust è un istituto giuridico che permette ad un soggetto (disponente) di trasferire la titolarità di beni ad un altro soggetto (trustee).

Il trustee è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente nell'atto istitutivo del trust e ciò nell'interesse dei beneficiari.

L'effetto principale del trust è quello di **segregare** un dato patrimonio affinché lo stesso e i suoi frutti vengano utilizzati unicamente per lo scopo prestabilito senza possibilità di essere aggrediti da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiari. I beni conferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma, allo stesso tempo, non entrano a far parte del patrimonio del trustee, andando a costituire il fondo di dotazione del trust stesso.

Ai fini della tutela del soggetto disabile, il disponente può **conferire** nel trust una parte del proprio patrimonio, che può essere costituito principalmente da:

- liquidità;
- attività finanziarie;
- immobili.



Il patrimonio conferito in trust verrà gestito, con una certa discrezionalità, dal trustee secondo le direttive iniziali del disponente e sotto il controllo del guardiano.

### I soggetti del trust

- **Disponente:** colui che con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e trasferisce i beni al fiduciario (trustee);
- **Trustee:** colui al quale il disponente trasferisce i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo del trust, nell'interesse del beneficiario;
- **Beneficiario:** colui a cui vantaggio è stato costituito il trust;
- **Guardiano:** ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull'operato del trustee, nell'interesse del beneficiario del trust.

### Costituzione del trust

Il trust può essere istituito:

- con testamento;
- con atto pubblico (art. 6 Legge 112/2016).

L'atto istitutivo è un negozio giuridico unilaterale sottoscritto dal disponente, che contiene il regolamento del trust e i beni o diritti conferiti.

Vi possono essere, anche nel corso del tempo, ulteriori e diversi atti di dotazione del fondo che lo incrementa.



In presenza di soggetti deboli all'interno di una famiglia il trust viene così a costituire uno strumento che permette:

- di vincolare beni in modo che non solo questi, ma anche i loro frutti e interessi, siano destinabili al soddisfacimento dei bisogni e necessità del disabile;
- di pianificare all'interno della stessa famiglia il trasferimento patrimoniale.

Il disponente (genitore) è colui che conosce meglio la realtà della propria famiglia e del soggetto disabile, può così individuare al meglio di cosa avrà bisogno in avvenire e di conseguenza strutturare il trust sulla base di tali esigenze e peculiarità.

Non ogni situazione di disabilità e contesto familiare è uguale all'altro e di conseguenza anche le modalità di assicurazione dei bisogni dovranno essere adattate come una sorta di “vestito su misura” alla situazione concreta.

Il trust è uno strumento che può essere appunto “cucito come un vestito su misura” rispetto allo scopo che si vuole realizzare e alle specifiche esigenze del soggetto disabile.

Nell'atto, la famiglia può indicare come vuole che sia utilizzato quel bene al fine di garantire al figlio la soddisfazione di ogni necessità (morale, economica, medica).

La famiglia desidera **assicurare alla memoria** aspetti di vita quotidiana fondamentali per il disabile.

Vengono allegate così le cosiddette “**lettere dei desideri**” in cui i genitori declinano un vero e proprio progetto per il figlio. In questo modo, il trustee garantirà l'esecuzione di quel progetto e il figlio sarà completamente tutelato.



## **Estratto di una lettera dei desideri scritta dal padre di Mattia, bambino autistico:**

*“Ogni pomeriggio, prima del rientro di Mattia dal centro, va verificato ed assicurato che la sua stanza sia conforme all’ordine di Mattia. In particolare i libri devono essere riposti secondo uno schema decrescente (dal più grande al più piccolo) sullo scaffale posto sotto la finestra; i modellini di locomotive di treni collezionati da Mattia allineati per colore e riposti nella vetrina bianca, sul piano della scrivania non deve mancare la sua agenda (quella blu con la scritta in copertina Mattia)...*

*... Ogni Lunedì pomeriggio Mattia, è abituato ad essere accompagnato a casa dell’operato Giorgio. Giorgio è una figura di riferimento molto importante per Mattia o con il quale riesce ad instaurare un buon rapporto ....;*

*... Il mercoledì Mattia trascorre il pomeriggio a casa dedicandosi alla pittura. Colori, pennelli, tavolozza e fogli devono essere riposti nel 2° cassetto del scrivania in camera di Mattia.*

*... Il pomeriggio di sabato Mattia frequenta un corso di “gioco nuoto” presso l’associazione S.M...”*

## **Durata**

Il trust a favore di soggetti deboli solitamente prevede che il vincolo sui beni del fondo operi per la **durata della vita del beneficiario**, che è il soggetto nel cui interesse il trust è stato realizzato.

In caso di decesso del beneficiario il trustee, seguendo le disposizioni previste in merito dal disponente, trasferirà i beni agli eventuali beneficiari finali, siano essi altri eredi del disponente, persone che lo abbiano accudito o associazioni legate al disabile stesso.






## Legge n.112 del 25 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” ovvero la legge del “Dopo di noi”

Grazie alla Legge 112/2016 finalmente si inizia a pensare alla persona con disabilità non solo come destinataria passiva di attività assistenziali da erogare in una struttura, ma al suo essere **Persona** che ha il diritto di non veder “spezzato il filo” della sua vita.

La Legge opera in attuazione dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Infatti la Convenzione Onu considera le persone con disabilità per il loro essere Persone, con il diritto di avere un proprio percorso di vita, da poter sviluppare in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso supporti e sostegni adeguati.

Con l’entrata in vigore di questa Legge per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono riconosciute specifiche tutele per le persone affette da disabilità al momento della **perdita dei genitori**, supporto indispensabile nella loro vita quotidiana.



### Beneficiari (art. 1.2)

Persone con disabilità grave che presentino i seguenti requisiti:

- la cui condizione di disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla disabilità;
- siano prive di sostegno familiare in quanto:
  - a) mancanti di entrambi i genitori;
  - b) con i genitori non più in grado di fornire l’adeguato sostegno;
  - c) in vista del venir meno del sostegno familiare.

## Finalità della Legge

La Legge prevede la creazione di **progetti** per impedire l'isolamento e favorire il *benessere*, la *piena inclusione* e l'*autonomia* delle persone con disabilità grave attraverso interventi innovativi di residenzialità che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (residenze, gruppi appartamento, la propria casa, una casa acquistata da più famiglie, cd "co-housing") e che danno la possibilità di favorire forme di mutuo aiuto tra persone disabili.

Il percorso di sostegno deve avvenire tramite una progressiva presa in carico della persona disabile già durante l'esistenza in vita dei genitori, tenendo presenti il **superiore interesse delle persone con disabilità grave** e nel **rispetto della loro volontà**, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

## Il Fondo per l'assistenza

Per le finalità di cui sopra è stato Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare (art.3) destinato al finanziamento delle misure di:

- assistenza;
- cura;
- protezione del disabile grave privo dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità dell'assistenza.



Il Fondo è compartecipato da Regioni, Enti Locali e associazioni del Terzo Settore.

La dotazione del Fondo è determinata per l'anno 2017 in 38,3 milioni di euro e per l'anno 2018 in 56,1 milioni di euro.

### Come si accede al Fondo

Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare possono accedere tramite **valutazione multi dimensionale** effettuata da una equipe multi professionale.

L'equipe analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona disabile tenendo specificatamente conto:

- delle limitazioni dell'autonomia;
- dei sostegni che la famiglia è in grado di offrire;
- della condizione abitativa ed ambientale;
- delle condizioni economiche della persona disabile e della sua famiglia.

La valutazione è finalizzata alla creazione di un **progetto personalizzato** per la persona con disabilità. Il progetto partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona individua quali sono tutti i vari supporti e sostegni formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla stessa di poter partecipare alla vita sociale e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.



## Agevolazioni fiscali e trust

Tra le misure introdotte dalla Legge sul Dopo di noi importanti sono le agevolazioni fiscali per i disabili.

Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi:

- detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi;
- esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

Nello specifico sarà possibile detrarre le tasse sulle spese di queste polizze al momento della dichiarazione dei redditi.

Mentre dal 31 dicembre 2016 per i premi assicurativi sul “rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave accertata” l’importo scaricabile passa da 530 a 750 euro.

Per quanto riguarda invece il trasferimento di beni (materiali o immateriali) per causa di morte, mediante donazione, trust o a titolo gratuito, la persona sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di successione e donazione. Tuttavia bisogna dimostrare che la finalità di ogni trasferimento è l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità. Questo obiettivo deve essere esplicitamente indicato.

Per il trust la legge prevede le stesse detrazioni riconosciute alle altre tipologie di rapporti giuridici.

Per poter beneficiare delle agevolazioni, oltre alla finalità del trust, nell’atto istitutivo devono essere specificati il soggetto responsabile della vigilanza sul trust e la durata e scadenza del rapporto che coincide con la data di morte della persona disabile.



## **FONTI**

**Legge 9 gennaio 2004 n.6** “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.

**Legge 22 giugno 2016, n.112** “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

**Decreto attuativo del 23 novembre 2016** “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”.

**[www.handylex.org](http://www.handylex.org)**

**[www.disabili.com](http://www.disabili.com)**

**Associazione “Il trust in Italia”**

